




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 583

Misure urgenti in materia di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, nonché completamento di piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali

(Conversione in legge del D.L. 44/2018)

N. 13 – 23 maggio 2018



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 583

Misure urgenti in materia di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, nonché completamento di piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali

(Conversione in legge del D.L. 44/2018)

N. 13 – 23 maggio 2018

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1 E 2	- 3 -
INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA IN DEROGA E MOBILITÀ IN DEROGA NONCHÉ INTERVENTI NELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA	- 3 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	583
Titolo:	Misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali
Iniziativa:	Governativa in prima lettura alla Camera
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione:	Villarosa
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	Commissione speciale per l'esame di atti del Governo

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 44 del 9 maggio 2018, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 205/2015, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Integrazione salariale straordinaria in deroga e mobilità in deroga nonché interventi nelle aree di crisi industriale complessa

Normativa previgente: l'articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha consentito l'impiego nel 2018 delle residue risorse finanziarie stanziato per il 2016 ed il 2017, ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del D. Lgs. 148/2015, per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria

in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga. A tale disposizione non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Si rammenta che l'articolo 44, comma 11-bis, del D. lgs. 148/2015 ha previsto che, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di 117 milioni di euro per il 2017, possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

L'articolo 1, comma 145, della L. 205/2017 ha disposto inoltre che le regioni, a seguito di specifici accordi, possano autorizzare le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017 al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni. Tali proroghe sono previste nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e per un periodo massimo di dodici mesi. A tale disposizione non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma modifica l'art. 1, comma 139, della legge n. 205/2017, che nel testo previgente consentiva l'impiego nel 2018 delle risorse finanziarie stanziata per il 2016 ed il 2017¹ per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa. La modifica apportata estende, fino al limite di ulteriori 9 milioni di euro, la prosecuzione dei summenzionati trattamenti nelle aree di crisi industriale complessa della Regione Sardegna (articolo 1, comma 1).

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 9 milioni di euro per il 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del DL n. 185/2008 (articolo 1, comma 2).

Viene inoltre novellato l'articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017 che nel testo previgente prevede che le Regioni, a seguito di specifici accordi, possano autorizzare le proroghe, per un periodo massimo di dodici mesi, in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga “concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017” al fine del compimento di piani di nuova industrializzazione, di recupero o tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni². La modifica apportata prevede che le prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga di cui viene consentita la proroga, siano quelle “aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017” (articolo 2).

In proposito, la relazione illustrativa afferma che «con la disposizione in esame si apportano modifiche al suddetto articolo 1, comma 145, della L. 205/2017 per superare le difficoltà applicative della disposizione che, nella vigente formulazione, consente alle regioni di prorogare i soli trattamenti di cassa integrazione in

¹ Ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015.

² Tali proroghe sono previste nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e per un periodo massimo di dodici mesi.

deroga il cui provvedimento di concessione sia stato adottato entro il 31 dicembre 2016. La disposizione vigente non consente invece la proroga dei trattamenti che, pur avendo origine da un evento di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro verificatosi entro il 31 dicembre 2016, sono concessi con provvedimento adottato dopo tale data. A tale fine con il presente decreto le parole: "concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017" contenute nel citato articolo 1, comma 145, sono sostituite dalle seguenti: "aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017".»

La medesima relazione precisa altresì che, «tanto nella precedente formulazione quanto in quella conseguente all'adozione del presente decreto, l'evento che giustifica la proroga del trattamento si verifica entro il 31/12/2016. L'unico elemento che differenzia le due fattispecie è costituito dalla data di adozione del provvedimento di concessione, il che, senza le modifiche ora introdotte, comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni di fatto identiche.»

La **relazione tecnica** chiarisce che l'articolo 1 assegna ulteriori 9 milioni euro alle Aree di crisi complessa della regione Sardegna per la prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga per un periodo di ulteriori 6 mesi. L'attuale trattamento di mobilità in deroga scadrà infatti a far data dal 30 giugno 2018, in quanto le risorse destinate a queste Aree dall'articolo 1, comma 139, della legge n. 205/2017, per le medesime finalità, sono in via di esaurimento e non consentono pertanto la prosecuzione del trattamento in questione per i lavoratori coinvolti.

La relazione tecnica evidenzia che la platea dei possibili beneficiari della misura, individuata dalla regione Sardegna, ammonta a circa 1.000 lavoratori, per un costo di circa 1.500 euro ciascuno (di cui 1.000 euro per il trattamento e 500 euro per la contribuzione figurativa), per un totale complessivo di euro 9.000.000 (1.000 x 1.500 x 6 mesi).

L'onere, corrispondente al limite di spesa pari a 9 milioni di euro per l'anno 2018, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL. n. 185/2008 che presenta la necessaria disponibilità.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che la misura di cui all'articolo 2 non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto vengono utilizzate le risorse già assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015, che costituiscono un tetto di spesa.

Viene precisato, inoltre, che le risorse già disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a coprire anche le proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga iniziati nel 2016 e concessi con decreto regionale adottato nel 2017, in quanto il riparto delle risorse tra le regioni, effettuato con i decreti n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 maggio 2017, è stato fatto tenendo conto di tutte le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro iniziate entro il 2016, che dunque erano già note alla data di adozione dei decreti di riparto. Le situazioni oggetto della modifica normativa in esame, quindi, potevano essere risolte già ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017, qualora le regioni avessero decretato entro il 31 dicembre 2016. Pertanto, la relazione tecnica precisa che la modifica è

dovuta esclusivamente al ritardo nell'emanazione del provvedimento regionale di concessione dei trattamenti da prorogare.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'articolo 1 reca un onere di 9 milioni euro per il 2018 riferito alla prosecuzione nel 2018 dei trattamenti di mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa della regione Sardegna. Pur considerando che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, si evidenzia l'opportunità di acquisire più puntuali indicazioni riguardo al numero dei soggetti potenzialmente interessati e gli elementi relativi alle voci che concorrono a determinare il costo medio effettivo, individuato dalla RT in "circa" 1.500 euro al mese.

Riguardo all'estensione temporale, la RT chiarisce che l'assegnazione dei suddetti 9 milioni è finalizzata alla prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga per la regione Sardegna per un periodo di ulteriori 6 mesi (quindi per l'intero anno in corso). Infatti, la RT chiarisce che l'attuale trattamento di mobilità in deroga scadrà il 30 giugno 2018 e che le risorse destinate a queste aree sono in via di esaurimento, non consentendo la prosecuzione del trattamento in questione per i lavoratori coinvolti.

Con riguardo all'articolo 2, che ridefinisce il quadro delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga di cui viene consentita la proroga nel 2018 da parte delle Regioni, si prende atto preliminarmente di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri, in quanto a tal fine vengono utilizzate risorse già assegnate alle regioni, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del D.lgs. n. 148/2015, configurate come tetto di spesa e finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali. In proposito, premessa l'opportunità di una conferma riguardo all'effettiva disponibilità delle risorse in questione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale le risorse disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a coprire le esigenze derivanti dalle disposizioni in esame in quanto il riparto delle risorse tra le regioni è stato fatto tenendo conto di tutte le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro iniziate entro il 2016.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell'articolo 1 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'assegnazione, per l'anno 2018, di ulteriori 9 milioni di euro alle aree di crisi complessa della regione Sardegna per la prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga. La copertura è posta a carico del Fondo sociale per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Si evidenzia che la disposizione in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'assegnazione alla regione Sardegna di ulteriori 9 milioni di euro per l'anno 2018, per la prosecuzione di trattamenti di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), che - come anche riportato nella relazione tecnica - reca le necessarie disponibilità³.

In proposito, appare necessario acquisire una rassicurazione del Governo in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo nei termini dianzi illustrati non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Dal punto di vista formale, al fine di una maggiore chiarezza dell'articolo 1, comma 139, della legge n. 205 del 2017, come novellato dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, si dovrebbe peraltro valutare l'opportunità di riformulare il citato comma 1 nei seguenti termini:
"1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini di cui al periodo precedente, la regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 9 milioni di euro nell'anno 2018, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio".

³ Si rammenta che il citato Fondo, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, reca stanziamenti pari a 543.845.599 euro per l'anno 2018.